



IN CONGEDO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

A.N.M.C.R.I.

STATUTO

ALLEGATO A ATTO NOTAIO DR. GIUSEPPE BELOGI
Repertorio numero 115245-13233 del 15 maggio 1999-

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (A.N.M. C.R.I.) E DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

ART.1

L'Associazione Nazionale Militari in Congedo della Croce Rossa Italiana (A.N.M.C.R.I.) è la libera unione di coloro che, con qualsiasi grado, hanno appartenuto od appartengono al Corpo Militare Ddella Croce Rossa Italiana e al Corpo delle Infermiere Volontarie.

Presidenti Onorari dell'Associazione sono i Generali della C.R.I. che rivestano o abbiano rivestito la carica di Ispettore al vertice del Corpo Militare della C.R.I..

L'Associazione ha sede in Roma.

ART.2

L'Associazione è apolitica e apartitica. Si propone i seguenti scopi:

- tenere vivo tra i soci il culto dell'ideale di Patria, del senso dell'onore e delle gloriose tradizioni dei Corpi di appartenenza;
- mantenere alto lo spirito degli ideali di Croce Rossa e perpetuare la memoria dei Militari e delle Infermiere Volontarie caduti e delle gloriose tradizioni dei Corpi;
- tutelare il prestigio dei Militari CRI e delle Infermiere Volontarie, alimentando in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendendo sempre più stretti i rapporti con gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e con le rispettive Associazioni;
- aggiornare a livello professionale, gli iscritti con attività tecnico-pratiche;
- svolgere attività operative e promozionali al fine di diffondere tra i giovani gli ideali del Corpo Militare della CRI e del Corpo delle Infermiere Volontarie, favorendone l'arruolamento nei loro ranghi.

ART.3

L'Associazione ammette nei suoi ranghi tutti coloro che hanno appartenuto e appartengono al Corpo Militare della C.R.I. e al Corpo delle Infermiere Volontarie.

I Militari C.R.I. in servizio continuativo, peraltro, possono entrare a far parte dell'Associazione quali soci effettivi solo dopo la cessazione del rapporto di servizio di cui sono titolari. Essi possono comunque frequentare liberamente le attività dell'Associazione.

Nel vincolo di comuni ideali umanitari diretti al perseguimento delle nobili attività espresse dalle Convenzioni Internazionali di Ginevra, l'Associazione è aperta ad accogliere anche quanti appartengono o abbiano appartenuto al Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta.

ART.4

I soci, a seconda dei requisiti, sono iscritti in una delle sottosegnate categorie:

- Effettivi:
possono essere Soci Effettivi tutti coloro che appartengono o abbiano appartenuto ai ruoli del personale della categoria in congedo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;
- Assimilati:
possono essere Soci Assimilati le Sorelle iscritte o che siano state iscritte nei ruoli del Corpo delle Infermiere Volontarie;
- Onorari:
sono Soci Onorari i Militari C.R.I. e le Infermiere Volontarie decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare o al Valor Civile, di Medaglia d'Oro al Valore o al Merito di Forza Armata, di Medaglia d'Oro al Merito Civile, di Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica, di Medaglia d'Oro al Merito della C.R.I., nonché le Infermiere Volontarie decorate della Medaglia Nightingale.
Sono Soci Onorari, altresì, gli Ufficiali Generali della C.R.I., le Sorelle che rivestano od abbiano rivestito la carica di Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie, i Colonnelli del Corpo che abbiano rivestito o rivestano la carica di Presidente di Centro di Mobilitazione.
- Benemeriti:
Sono Soci Benemeriti quanti, singoli o enti, abbiano acquisito titoli di particolare merito nei confronti dell'Associazione; sono Soci Benemeriti, altresì, i congiunti stretti dei Militari C.R.I. e delle II.VV. Caduti in guerra o per cause di servizio;
- Sostenitori:
Possono essere Soci Sostenitori i singoli o gli enti che erogino contributi finanziari a sostegno dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
- Aggregati:
Possono essere Soci Aggregati quanti appartengono o abbiano appartenuto al Corpo Militare del S.M.O.M..

ART.5

Non possono far parte dell'Associazione i Militari e le Infermiere Volontarie che siano stati radiati dal Corpo o riformati per malattie mentali, non dovute a causa di servizio, o che con il loro comportamento abbiano arrecato danno all'immagine del Corpo.

ART.6

L'iscrizione all'Associazione Nazionale del Corpo Militare C.R.I. e del Corpo delle Infermiere Volontarie comporta i seguenti doveri:

- pagare la quota associativa annuale, ad eccezione dei Soci Onorari e Benemeriti;
- osservare lo Statuto nonché il Regolamento e le eventuali delibere delle assemblee e degli altri organi dell'Associazione.

ART.7

Ogni socio in regola con i pagamenti delle quote ha diritto:

- di essere munito della tessera e di fregiarsi del distintivo dell'Associazione;
- di partecipare alle attività dell'Associazione.

ART.8

La qualità di socio si perde:

- per cancellazione dai ruoli non dovuta a limiti di età nè ad infermità;

- per dimissioni volontarie presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di ciascun anno al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza;
- per morosità.

Si precisa che è considerato moroso il socio che, invitato a pagare la quota associativa per l'anno in corso, non provveda a regolarizzare la sua posizione amministrativa entro tre mesi dall'invito.

Il socio dimissionario – moroso od espulso – non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

ART.9

A carico dei soci che commettono azioni riprovevoli od in contrasto con gli intendimenti dell'Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta;
- sospensione da tre mesi ad un anno;
- espulsione. Tale sanzione si applica per infrazioni particolarmente gravi od a seguito di ripetute applicazioni delle sanzioni disciplinari.

Il socio espulso non può essere riammesso nelle file dell'Associazione.

ART.10

I provvedimenti di cui al precedente articolo 9 vengono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

E' ammesso ricorso contro i provvedimenti disciplinari avanti al Consiglio Direttivo Nazionale che deciderà sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

ART.11

L'Associazione provvede alla realizzazione dei propri fini statuari:

- a- con i contributi dovuti dai soci effettivi, assimilati, aggregati;
- b- con i contributi liberamente erogati dai soci benemeriti e sostenitori;
- c- con eventuali proventi derivanti da attività dell'Associazione;
- d- con eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni;
- e- con eventuali contributi pubblici o privati.

ART.12

Le Sezioni debbono provvedere con i propri mezzi alla vita associativa con iniziative che non ledano il prestigio dell'Associazione.

ART.13

Cariche sociali:

Le cariche sociali non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale principio.

Ai partecipanti alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, la Sezione di competenza, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, potrà concedere il rimborso delle spese di viaggio, dalla sede del capoluogo a quella dove viene effettuata l'Assemblea.

ART.14

Le gerarchie sociali sono di carica e non di grado.

La procedura per il conferimento delle cariche sociali, per quanto non prevista dal presente Statuto, sarà stabilita dal Regolamento.

ART.15

L'Associazione esplica le sue funzioni a mezzo di Organi Centrali e Periferici.

Sono Organi Centrali:

- 1- l'Assemblea Nazionale;
- 2- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3- il Presidente Nazionale;
- 4- i due Vice Presidenti Nazionali;
- 5- la Giunta Esecutiva Nazionale;
- 6- il Segretario Generale;
- 7- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi Periferici:

- 1- i Delegati Regionali;
- 2- i Presidenti Provinciali;
- 3- le Assemblee delle Sezioni;
- 4- i Consigli Direttivi delle Sezioni
- 5- i Presidenti delle Sezioni.

ART.16

Le cariche sociali possono essere conferite solo ai soci effettivi iscritti all'Associazione da non meno di due anni, eccezion fatta per il primo biennio di costituzione dell'Associazione.

Le cariche sociali elettive centrali e periferiche hanno la durata di quattro anni.

I titolari di cariche possono essere rieletti più volte senza alcuna limitazione.

In caso in cui la carica venga assunta per sostituzione, il nuovo titolare rimane in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.

Le cariche sociali elettive od a nomina diretta non sono cumulabili con altro incarico associativo ad eccezione di quella di Consigliere di Sezione che può essere cumulabile con quella di Segretario di Sezione.

La cessazione da una carica sociale, oltre che per ultimato periodo, può avvenire:

- a- per dimissioni, dopo l'accettazione di esse;
- b- per revoca;
- c- per sospensione dalla qualità di socio;
- d- per perdita della qualità di socio.

Possono, altresì, essere dichiarati decaduti dalla rispettiva carica i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Direttivi di Sezione che, senza giustificato motivo, non partecipino, per tre volte consecutive, alle riunioni degli Organi cui appartengono

ART.17

L'Assemblea Nazionale:

- a- è il massimo Organo deliberante dell'Associazione ed è costituita dai Delegati Regionali, dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti delle Sezioni.

Ad essa partecipano con voto deliberante anche i Membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed i Delegati Regionali, nonché una rappresentanza delle Infermiere Volontarie, nella misura di una Sorella eletta per ciascuna Regione nell'ambito dei Congressi Regionali dell'A.N.M.C.R.I. dalle II.VV. iscritte quali socie assimilate.

- b- è presieduta dal Presidente Nazionale coadiuvato dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale;
- c- viene convocata ordinariamente ogni quattro anni in occasione di Raduni Nazionali, ma può essere convocata anche in adunanza straordinaria:

- 1- per eccezionali circostanze su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 2- su richiesta motivata di almeno un quinto delle Sezioni;
- 3- su richiesta motivata del Collegio dei Probiviri Nazionali.

In tali casi l'Assemblea Nazionale deve essere convocata entro due mesi dalla data della deliberazione o della richiesta.

ART.18

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a- è costituito dai Consiglieri Nazionali eletti dai Congressi Regionali A.N.M.C.R.I. in misura di uno per ciascuna Regione;
- b- include tre rappresentanti delle Infermiere Volontarie elette nell'ambito dei Congressi Regionali A.N.M.C.R.I. dalle Sorelle iscritte all'Associazione, in rappresentanza delle socie assimilate, rispettivamente una per le Regioni dell'Italia Settentrionale, una per le Regioni dell'Italia Centrale e della Sardegna, una per le Regioni dell'Italia Meridionale e della Sicilia;
- c- il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, ma può essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri ne ravvisi l'opportunità.

La Presidenza Nazionale potrà avvalersi della collaborazione dei Consiglieri Nazionali, anche a mezzo di quesiti per iscritto;

- d- le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, sono valide se presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le

deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, e, in caso di parità, il voto del Presidente sarà determinante.

Sono componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, con solo voto consultivo, i Presidenti Onorari di cui al precedente art.1.

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce d'intesa con il Presidente Nazionale l'indirizzo programmatico delle iniziative e delle attività associative da svolgere. Approva, altresì, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione.

ART.19

Il Presidente Nazionale:

- a- rappresenta legalmente l'Associazione;
- b- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale delle cui direttive e deliberazioni cura l'esecuzione;
- c- è coadiuvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale che presiede e di cui fanno parte i due Vice Presidenti Nazionali, il Consigliere Nazionale residente nel Lazio e il Segretario Generale; vi è inserito, altresì, il Presidente Nazionale Onorario con solo voto consultivo;
- d- provvede alla ordinaria amministrazione, alla direzione degli uffici, adotta le decisioni d'urgenza e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione;
- e- emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- f- si avvale dell'opera dei Delegati Regionali;
- g- può delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento di parte delle sue attribuzioni;
- h- è il Direttore del periodico dell'Associazione.

In caso di cessazione definitiva dalla carica del Presidente Nazionale prima della scadenza del mandato quadriennale, le relative funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Nazionale di grado più elevato che rimane in carica con pienezza di poteri fino alla scadenza del quadriennio in corso.

ART.20

Il Vice Presidente Nazionale:

coadiuva il Presidente Nazionale collaborando con lui in continuità. In caso di breve assenza del Presidente Nazionale, questi viene sostituito dal Vice Presidente Nazionale.

ART.21

Il Segretario Generale:

è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i soci residenti nella Capitale.

E' il coadiutore diretto del Presidente Nazionale nelle sue funzioni e può essere da lui delegato a firmare la corrispondenza di ordinaria importanza.

Rappresenta la continuità dell'Associazione; la sua carica non ha termine di scadenza, ma necessita di convalida da parte di ogni nuovo Consiglio Direttivo Nazionale all'atto del suo insediamento.

Al Segretario Generale fanno capo tutti gli uffici della Presidenza del cui funzionamento egli è direttamente responsabile.

Il Segretario Generale cura la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo che firma congiuntamente al Presidente Nazionale.

Art.22

Il Collegio dei Probiviri:

È costituito da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti ed è integrato come dal successivo art.39.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

I Probiviri esaminano tutte le vertenze che possono insorgere tra le Sezioni e tra i soci, e ne propongono la soluzione al Consiglio Direttivo Nazionale, nonché tutte le questioni ad essi deferite dalla Presidenza Nazionale.

Esaminano e controllano altresì la contabilità dell'Associazione anche avvalendosi dell'opera di professionisti esterni all'Associazione.

ART.23

I Delegati Regionali:

Sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e devono risiedere nel territorio della Regione nella quale svolgono il loro incarico.

Essi hanno funzioni ispettive e di coordinamento sulle organizzazioni periferiche dell'Associazione nel territorio di loro competenza.

Nell'adempimento delle loro funzioni:

a- controllano l'attuazione delle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale presso le singole Sezioni;

b- seguono l'andamento generale delle Sezioni;

c- assolvono incarichi ispettivi ed eseguono inchieste affidate loro dal Presidente Nazionale;

d- convocano il Congresso Regionale e lo presiedono;

e- partecipano per eventuale consultazione alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, specie quando siano trattate questioni concernenti la Regione nella quale essi esercitano le loro funzioni.

ART.24

Il Congresso Regionale:

- a- è costituito dai Presidenti di tutte le Sezioni della Regione o, in caso di impossibilità, da un loro Delegato scelto tra i componenti del rispettivo Consiglio Direttivo di Sezione;
- b- si riunisce in adunanza ordinaria ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali;
- c- esamina inoltre tutte le questioni interessanti le Sezioni della Regione e può avanzare proposte al Consiglio Direttivo Nazionale;
- d- per circostanze eccezionali il Congresso Regionale può essere convocato in adunanza straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o del Delegato Regionale, oppure su richiesta motivata della maggioranza delle Sezioni della Regione.

Al termine dei lavori il Presidente del Congresso Regionale dovrà trasmettere copia dei verbali al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART.25

I Presidenti Provinciali:

Sono eletti dai Presidenti delle Sezioni della rispettiva Provincia e durano in carica quattro anni.

Esercitano funzioni di coordinamento, di indirizzo ed ispettive sulle Sezioni nel territorio di rispettiva competenza.

Esercitano, altresì, il controllo della regolarità delle elezioni nell'ambito delle Sezioni dipendenti.

Costituiscono tramite per l'esercizio delle attribuzioni che il Delegato Regionale esercita nei confronti delle Sezioni del territorio di rispettiva competenza.

Sono coadiuvati da un Vice Presidente Provinciale che essi stessi nominano tra i soci delle Sezioni del rispettivo capoluogo di provincia.

ART.26

Le Sezioni:

- a- possono essere costituite nei Comuni in cui sia possibile raccogliere almeno quindici iscrizioni.

In quelli maggiori, per ragioni organizzative possono essere costituite Sezioni staccate.

La costituzione della Sezione si perfeziona con il riconoscimento da parte della Presidenza Nazionale, sentito il Delegato Regionale.

Nei Comuni nei quali riesca impossibile costituire, per mancanza di numero minimo di soci, una Sezione, il Presidente Nazionale potrà autorizzare l'iscrizione degli aventi diritto a Sezione viciniore, ovvero potrà autorizzare la costituzione di un'autonoma Sezione in Comune giudicato territorialmente idoneo, nella quale possono confluire i residenti in Comuni privi di Sezione.

- b- ciascuna Sezione può prendere il nome di un Caduto in guerra o per causa di servizio, possibilmente nativo del luogo e decorato di Medaglia al Valore o al Merito C.R.I..

- c- le Sezioni svolgono la loro attività nei modi che ritengono più rispondenti alle finalità dell'Associazione, sempre però nell'ambito dello Statuto e del Regolamento, nonché delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Curano le iscrizioni dei soci, secondo le norme dello Statuto, e compiono tutti gli atti di amministrazione inerenti alla loro organizzazione ed al loro funzionamento.

Nel mese di marzo di ogni anno, le Sezioni sono tenute a trasmettere alla Sede Centrale dell'Associazione l'elenco degli iscritti e a versare un'aliquota delle quote annuali di iscrizione di ogni socio.

ART.27

L'Assemblea della Sezione:

a- è costituita da tutti i soci effettivi ed assimilati in regola con il pagamento della quota sociale.

Ad essa sono invitati senza diritto di voto tutti i soci delle altre categorie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo della Sezione ed è presieduta dal Presidente della Sezione.

b- l'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio della Sezione entro il mese di febbraio ed ogni quattro anni per le elezioni.

In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata:

1- su deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione;

2- su richiesta scritta e motivata di un quinto almeno dei soci non morosi.

Le norme riguardanti l'Assemblea e le sue deliberazioni sono inserite nel Regolamento.

ART.28

Il Consiglio Direttivo della Sezione:

È presieduto dal Presidente della Sezione che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese.

Del Consiglio Direttivo della Sezione fa parte un'Infermiera Volontaria iscritta all'A.N.M.C.R.I.; eletta dalle Sorelle socie assimilate della Sezione medesima. Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre essere convocato dal Presidente quando ne faccia domanda la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo presiede alla gestione amministrativa e predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo della Sezione:

a- disporre l'erogazione del Fondo spese impreviste e di passaggi di fondi da uno ad altro titolo di spesa preventivata;

b- decidere sull'ammissione di nuovi soci;

c- dichiarare la morosità dei soci;

d- infliggere sanzioni;

e- esprimere parere in merito alle questioni sulle quali il Presidente debba o ritenga di sentirlo; tale parere è obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative da cui derivano oneri per il bilancio o che comunque comportino impegni per la Sezione, anche di carattere non economico.

ART.29

Il Presidente della Sezione:

è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale.

Egli ha la rappresentanza della Sezione, firma gli atti ufficiali e adotta le decisioni di urgenza che debbono essere ratificate dal Consiglio Direttivo della Sezione nella prima riunione.

Il Presidente della Sezione:

- a- presiede le assemblee della Sezione;
- b- convoca e presiede il Consiglio Direttivo della Sezione;
- c- segue e controlla le attività della Sezione secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Sezione, nonché tutte le attività che sotto il nome dell'Associazione sono sorte o sorgeranno nell'orbita della Sezione;
- d- promuove nelle forme migliori l'assistenza dei soci sia nel campo morale che in quello materiale;
- e- coadiuva il Delegato Regionale nello svolgimento della sua funzione;
- f- nomina il Segretario della Sezione sentito il parere del Consiglio Direttivo,

ART.30

Il Vice Presidente della Sezione:

coadiuva il Presidente e collabora con lui, con continuità, in modo da poterlo sostituire nei casi di assenza o di impedimento.

Assolve gli incarichi che gli vengono affidati.

ART.31

Il Segretario della Sezione:

deve essere scelto fra i soci effettivi ed è nominato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario della Sezione:

- a- coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione;
- b- provvede alle varie incombenze amministrative;
- c- partecipa in qualità di Segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione con voto consultivo.

ART.32

Le elezioni:

- a- hanno luogo ogni quattro anni;
- b- i Consigli Direttivi delle Sezioni vengono eletti nel mese di febbraio di ogni quadriennio;
- c- le elezioni alle cariche direttive centrali hanno luogo nei mesi di aprile e maggio;
- d- le elezioni possono aver luogo anche per corrispondenza;
- e- le modalità di dettaglio fanno parte del Regolamento.

ART.33

Consiglieri di Sezione:

sono eletti dall'Assemblea Ordinaria della Sezione ed il loro numero è proporzionale a quello dei soci secondo quanto stabilito dal Regolamento..

ART.34

Presidente e Vice Presidente di Sezione:

sono eletti dal Consiglio Direttivo della Sezione e sono prescelti tra i Consiglieri.

ART.35

I risultati delle elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo di Sezione, dei Presidenti e Vice Presidenti di Sezione, vengono trasmessi alla Presidenza Nazionale, la quale dopo averne preso atto, ufficializza le nomine, con atto dovuto.

ART.36

I Consiglieri Nazionali sono eletti dai Consiglieri Regionali in misura di uno per ciascuna Regione.

ART.37

Il Presidente Nazionale:

viene eletto dall'Assemblea Nazionale con maggioranza qualificata di due terzi degli aventi titolo per i primi due turni e, successivamente, con maggioranza semplice della metà più uno con l'osservanza delle seguenti norme:

- nell'ultima seduta della sua permanenza in carica, il Consiglio Direttivo Nazionale uscente forma una rosa di nominativi fino ad un massimo di cinque soci dei quali propone la candidatura per l'elezione a Presidente Nazionale;
- a tali nominativi dovranno essere aggiunti quelli dei candidati alla carica eventualmente espressi da ciascun Congresso Regionale, nonché quelli di singoli candidati proposti a firma di non meno di quindici soci con lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria dell'Assemblea Nazionale;
- il termine ultimo per la presentazione delle candidature scade improrogabilmente al trentesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione ed entro tale data la totalità delle candidature comunque espresse dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria dell'Assemblea Nazionale.

Dello scrutinio e della regolarità dell'elezione è responsabile il Collegio dei Probiviri.

ART.38

I due Vice Presidenti Nazionali sono eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione su una rosa di cinque nomi proposti indicativamente dal Presidente Nazionale.

ART.39

I Probiviri costituiscono un Collegio di sette componenti di cui cinque in rappresentanza dei soci effettivi e due dei soci assimilati: sono eletti dai Congressi Regionali i quali li prescelgono in una rosa di nominativi trasmessi tempestivamente dalla Presidenza Nazionale.

I risultati delle votazioni vengono trasmessi alla Presidenza Nazionale per lo scrutinio.

ART.40

Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, quale risulta modificato dalle deliberazioni dell'Assemblea del 15 maggio 1999, il Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio provvede ad indire le

elezioni per la regolare costituzione degli Organi Centrali e Periferici dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto stesso.

ART.41

Raduni:

- 1- hanno luogo in linea di massima ogni quattro anni in città decise dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- 2- i raduni hanno luogo in linea di massima nello stesso anno nel quale avvengono le elezioni;
- 3- il giorno precedente il Raduno è convocata l'Assemblea Nazionale dei Presidenti di Sezione che si riunisce nella sala indicata dalla Presidenza Nazionale;
- 4- il Consiglio Direttivo Nazionale decide in precedenza l'eventuale contributo da elargire alle Sezioni per facilitare il Raduno.

ART.42

Modifiche dello Statuto:

tutte le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale appositamente convocata e con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con i pagamenti.

ART.43

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il relativo Regolamento, con votazione a maggioranza semplice.

IN ORIGINALE FIRMATO

BADINI CARLO

BELOGI GIUSEPPE NOTAIO

SIGILLO

CERTIFICO

IO DOTT. GIUSEPPE BELOGI, NOTAIO IN MACERATA, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MACERATA E CAMERINO

CHE

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE NEI MIEI ROGITI.

MACERATA, LI 03 GIUGNO 1999

BELOGI GIUSEPPE NOTAIO*